

Un quesito su natura e cause estintive del reato paesaggistico

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

**2009**

INformazione

## RISPOSTE A QUESITI

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**Domanda:** a parte i casi speciali di estinzione del reato paesistico previsti dall'art. 181 del D Lgs 42/04, quando si prescrive il reato paesistico?

**Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti):** il reato di cui all'art.181, fatta eccezione della più grave ipotesi di cui al comma 1-bis, ha, come nota natura contravvenzionale. Da un lato, pertanto, le violazioni paesaggistiche potranno essere punite sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, dall'altro, la natura contravvenzionale del reato, fa sì che non solo il reo possa beneficiare di un trattamento sanzionatorio complessivamente più lieve rispetto a quanto non avverrebbe laddove la fattispecie avesse natura delittuosa, dall'altro va ricordato come, a seguito delle modifiche all'art.99 c.p. apportate dalla L. 251/05 (ex-Cirielli) nella fattispecie contravvenzionali non è più possibile contestare la recidiva, che pure, in campo ambientale, si manifesta di sovente.

Quanto ai termini di prescrizioni, gli stessi sono posti, per i reati contravvenzionali, dal successivo art.157 c.p. come modificato dalla stessa L. 251/05.

Fatto questo doveroso chiarimento di carattere preliminare, va chiarito come secondo una tesi a lungo cavalcata dalla Corte di Cassazione, avendo il reato *de quo* natura permanente, la permanenza non potrebbe ritenersi cessata sin tanto che l'abuso non sia stato demolito. In sostanza, secondo tale tesi, il pregiudizio al bene tutelato deriverebbe non soltanto nella esecuzione delle opere, ma anche mantenimento delle stesse in assenza della prescritta autorizzazione, sicchè, data anche la natura del reato di pericolo astratto, l'offesa giuridico perdura finchè le opere non vengano autorizzate o rimosse.

Secondo tale concezione, il reato permanente implicherebbe la violazione in due fasi di un duplice obbligo e si proporrebbe nella prima di esse come azione e nella seconda come omissione; quindi, in un momento iniziale l'agente violerebbe, con un comportamento positivo, l'obbligo di non realizzare uno stato antiggiuridico (nella fattispecie, un intervento in difetto dell'autorizzazione paesaggistica in area sottoposta a vincolo); nella seconda fase lo stesso soggetto attivo violerebbe l'obbligo di fare cessare tale stato omettendo di porre termine alla situazione antiggiuridica (vale a dire di eliminare l'opera illecitamente realizzata).

A tale orientamento se ne affianca un altro, più moderato, della Suprema Corte, secondo cui il reato di cui all'art.181 ha sì natura permanente, ma la permanenza cessa al termine dell'esecuzione delle opere abusive.

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Con al conseguenza che ai sensi dell'art.158 comma 1 c.p., il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dal giorno in cui è cessata la permanenza, vale a dire al termine dell'esecuzione delle opere abusive.

Al contempo, va rilevato come in numerose occasioni, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. Pen. III 5.10.07 n.36612) abbia provveduto a chiarire che in tema di reati paesaggistici, costituisce fatto irrilevante l'essersi il reo attivato per ottenere il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria, in quanto detta autorizzazione non comporta da sola nè l'attenuazione delle conseguenze dello stesso, ai sensi dell'art.62 n.6, né tantomeno la sua eliminazione.

Da ultimo, è utile rammentare come la prevalente giurisprudenza è ferma nel ritenere che deve ritenersi cessata la permanenza del reato sia edilizio che paesaggistico in seguito al provvedimento di sequestro (sia probatorio che preventivo), ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, in quanto determina per l'imputato la perdita della libera disponibilità delle cose sequestrate e, di conseguenza, anche l'impossibilità di determinarsi liberamente in ordine alle stesse.

Valentina Stefutti

*Publicato il 25 novembre 2009*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI **2009**  
INformazione

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata  
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*